

COMUNE DI BELMONTE PICENO

Codice 44008

COPIA DI DELIBERAZIONE  
DEL  
CONSIGLIO COMUNALE

-----  
DELIBERAZIONE NUMERO 11 DEL 30-09-20  
-----

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E  
L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI).

-----  
L'anno duemilaventi il giorno trenta del mese  
di settembre, alle ore 19:00, nella sala delle adunanze si é riunito  
il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini  
di legge, sessione Straordinaria in Prima convocazione.  
Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica  
risultano presenti e assenti i consiglieri:  
=====

BASCIONI IVANO	P	CIARMIELLO PASQUALE	P
DARI CLAUDIA	P	VITALI GLORIA	P
BIONDI FREDIANA	P	FUNARI GRAZIANO	A
SONAGLIONI ALBERTO	P	TOTO' ROBERTO	P
TURTU' VALENTINA	P	SAVORETTI SAVINO	A
SCARAFONI ELENA	P		

=====

Assegnati n. [11] In carica n. [11] Assenti n.[ 2] Presenti n.[ 9]

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO COMUNALE  
Sig. GIORGIO MARIAROSARIA

Assume la presidenza il Sig. BASCIONI IVANO  
SINDACO

Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la  
stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto  
sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei  
signori :

CIARMIELLO PASQUALE  
VITALI GLORIA  
TOTO' ROBERTO

PREMESSO che con l'art. 1, comma 639, della L. 27.12.2013, n. 147, è stata istituita, a decorrere dal 01/01/2014, l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'Imposta Municipale Propria (IMU) di cui all'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22.12.2011, n. 214, dalla Tassa sui Rifiuti (TARI) e dal Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI);

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 738, della Legge n. 160/2019 ha abolito, a decorrere dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale (IUC), di cui all'art. 1, comma 639, della L. 147/2013, **ad eccezione delle disposizioni relative alla Tassa sui Rifiuti (TARI)** e, contestualmente, ha stabilito, tra l'altro, che l'imposta municipale propria è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 del medesimo articolo 1 della L. 160/2019;

ATTESO che l'attuale disciplina regolamentare riguardante il prelievo sui rifiuti (TARI) è contenuta nel "*Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC)*", approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 dell'11/08/2014, come modificato ed integrato, da ultimo, con deliberazione C.C. n. 6 del 30/03/2019, quanto meno per la Sezione III – Disciplina della TARI – fatta salva dal disposto di cui al citato art. 1, comma 639, della Legge n. 160/2019;

CONSIDERATO che l'art. 52 del D.Lgs. 15/11/1997, n. 446, disciplinante la potestà regolamentare dell'Ente in materia di entrate, è applicabile anche all'Imposta Unica Comunale (IUC) in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 702, della L. 27/12/2013, n. 147;

VISTO l'art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 446/97 i quali stabiliscono che: "*le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti.... I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1° gennaio dell'anno successivo [...]*";

RICHIAMATO, in particolare, il comma 682 del citato art. 1 della L. 147/2013 il quale stabilisce che: "*con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:*

*a) per quanto riguarda la TARI:*

- 1) i criteri di determinazione delle tariffe;*
- 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;*
- 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;*
- 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, [...];*
- 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta";*

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"*;

TENUTO CONTO di quanto indicato da:

- risoluzione MEF n. 1/2011;
- risoluzione Commissione Finanze del 21/11/2013;
- delibera Corte dei Conti Lombardia n. 216/2014;
- delibera Corte dei Conti Lazio n. 175/2015;
- delibera Corte dei Conti Piemonte n. 110/2017,

in conseguenza delle quali sostanzialmente viene previsto che *"[...] gli Enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione [...]"*, a prescindere che il bilancio di previsione sia stato o meno già approvato;

DATO ATTO che il termine ultimo per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022, a norma dell'art. 1, comma 1, del Decreto del Ministero dell'Interno 13/12/2019 (G.U. n. 295 del 17/12/2019), è stato differito al 31 marzo 2020, determinando l'automatica autorizzazione dell'esercizio provvisorio senza la necessità di adottare un'apposita deliberazione;

DATO ATTO, inoltre, che il medesimo termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022, a norma dell'art. 1, comma 1, del Decreto del Ministero dell'Interno 28/02/2020 (G.U. n. 50 del 28/02/2020), è stato ulteriormente differito al 30 aprile 2020;

DATO ATTO, infine, che per effetto dell'art. 107, comma 2, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, emanato nell'ambito della normativa inerente l'emergenza sanitaria in atto, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali, è stato differito al 31 maggio 2020;

CONSIDERATO che per effetto dell'art. 107, comma 2, del D.L. n. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato, da ultimo, dall'art. 54, comma 1, del D.L. 104/2020, il termine ultimo per la deliberazione del bilancio di previsione è stato posticipato, successivamente, alla data del 30 settembre 2020;

RICHIAMATO l'art. 1, commi 659 e 660 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che, sostanzialmente, continua a disciplinare l'attuale assetto normativo riguardante la possibilità di

introdurre riduzioni ed esenzioni rispetto all'applicazione del tributo sui rifiuti (TARI). In particolare:

- comma 659: *“Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di:*
  - a) abitazioni con unico occupante;*
  - b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;*
  - c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;*
  - d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;*
  - e) fabbricati rurali ad uso abitativo;**e-bis) attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla quantità di rifiuti non prodotti”;*
- comma 660: *“Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, **ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune**”;*

TENUTO CONTO dell'attuale normativa in materia di scadenza delle rate dei tributi, contenuta nell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011, come novellato dall'art. 15-bis, comma 1, lett. b), del D.L. n. 34/2019, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 58/2019, a mente del quale *“[...] I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato [...]”*, evidenziando, in pratica, la necessità e l'opportunità di stabilire la data di scadenza dell'ultima rata in un giorno successivo al 1° dicembre, il tutto anche al fine di evitare una doppia lavorazione e spedizione della “bollettazione” annuale;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale, con la quale in data odierna è stato previsto il differimento dei termini per il versamento della Tari e la riduzione delle tariffe per le attività economiche che, sulla base delle disposizioni e delle normative nazionali, hanno dovuto osservare forzosamente un periodo di chiusura delle attività, all'interno del quale non si è verificata la produzione di rifiuti solidi urbani o ad essi assimilati;

CONSIDERATA , la necessità e l'opportunità di disciplinare, con apposito regolamento, l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI), in maniera completamente autonoma e separata rispetto al previgente regolamento per la disciplina e l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC), il tutto per quanto concerne la TARI ordinaria dovuta a partire dal 01.01.2020, ed in recepimento delle agevolazioni stabilite dal Consiglio Comunale in data odierna;

ESAMINATO, a riguardo, l'allegato schema di regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), costituito da n. 39 articoli, il tutto allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che in virtù di quanto disposto dall'art. 52 del D.Lgs. 446/97 per quanto non disciplinato dal regolamento allegato alla presente deliberazione continuano ad applicarsi le disposizioni di legge già vigenti in materia di Tassa Rifiuti;

TENUTO CONTO che il regolamento entra in vigore in data 01.01.2020, in virtù di quanto previsto dalle sopra richiamate disposizioni normative;

VISTA la circolare n. 2/DF del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale prot. n. 41981/2019 del 22.11.2019, la quale stabilisce, affinché producano efficacia, le modalità per la trasmissione telematica, mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale, delle deliberazioni di approvazione dei regolamenti, delle tariffe e delle aliquote relative alle entrate tributarie degli enti locali, nonché in conformità di quanto disposto dai commi 13-bis e 15 dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011, convertito con Legge n. 214/2011 (comma 13-bis così come modificato con Legge n. 208/2015 e comma 15 così come modificato ed integrato dall'art. 15-bis del D.L. n. 34/2019, convertito con Legge n. 58/2019);

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, sulla presente proposta di deliberazione dovrà essere acquisito il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria, nei modi e nei tempi utili per la corretta messa a disposizione della documentazione per i consiglieri comunali;

DATO ATTO che dall'adozione del presente provvedimento non derivano possibili o potenziali situazioni di squilibrio del Bilancio di previsione 2020/2022;

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022*";

VISTO il Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 157 del 19/12/2019 (c.d. collegato fiscale alla manovra 2020), recante "*Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili*";

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, pubblicato nella G.U. n. 227 del 28/09/2000, recante "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*";

VISTO e richiamato il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, pubblicato nella G.U. n. 172 del 26/07/2011, recante "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*", con particolare riferimento ai principi contabili applicati ivi allegati;

VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, pubblicato nella G.U. n. 106 del 09/05/2001, recante “*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”;

*RICHIAMATO, in particolare, l'art. 4 del D.Lgs. n. 165/2001 che testualmente recita “1. Gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi spettano, in particolare: a) le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo; b) la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione; c) la individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale; d) la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi; e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni; f) le richieste di pareri alle autorità amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato; g) gli altri atti indicati dal presente decreto. 2. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati. 3. Le attribuzioni dei dirigenti indicate dal comma 2 possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative” 4. Le amministrazioni pubbliche i cui organi di vertice non siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica, adeguano i propri ordinamenti al principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione dall'altro. A tali amministrazioni è fatto divieto di istituire uffici di diretta collaborazione, posti alle dirette dipendenze dell'organo di vertice dell'ente”;*

VISTI

lo Statuto Comunale;

il vigente Regolamento Comunale di contabilità;

il Regolamento comunale per la disciplina e l'attuazione dei controlli interni

DATO ATTO che, sulla presente proposta di deliberazione, sono stati richiesti ed ottenuti gli allegati pareri favorevoli, espressi dal Funzionario Responsabile del Servizio Economico-Finanziario ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica, amministrativa e contabile dell'atto, nonché ai sensi del punto 5.1, dell'allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;

RICONOSCIUTA, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, la propria competenza a deliberare in merito all'argomento oggetto del presente provvedimento,  
All'unanimità dei voti espressi in forma palese,

## DELIBERA

- A) DI RICHIAMARE ed approvare la premessa narrativa che precede, dichiarandola, inoltre, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto che essa ne costituisce motivazione anche ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;
- B) di APPROVARE, per quanto in premessa esposto e motivato, il nuovo REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA E L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI), composto da n. 39 articoli, nel testo allegato, in parte integrante e sostanziale, alla presente deliberazione, .
- C) DI DARE ATTO che il regolamento approvato con la presente deliberazione entra in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2020.
- D) DI DARE ATTO che, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012, il Revisore dei Conti ha espresso il proprio parere favorevole.
- E) DI DARE ATTO che, in virtù di quanto disposto dall'art. 52 del D.Lgs. 446/97, per quanto non disciplinato dal regolamento allegato alla presente deliberazione continuano ad applicarsi le disposizioni di legge già vigenti in materia di Tassa Rifiuti.
- F) DI DARE ATTO che dall'adozione del presente provvedimento non derivano possibili o potenziali situazioni di squilibrio del Bilancio di previsione 2020/2022, né in termini di competenza, né in termini di cassa.
- G) DI INCARICARE il competente ufficio tributi affinché provveda a dare pubblicazione della presente deliberazione e copia del regolamento, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, dell'art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D. Lgs. n.446/97, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, secondo le modalità appositamente previste con circolare n. 2/DF del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Legislazione Tributaria e Federalismo Fiscale prot. n. 41981/2019 del 22.11.201.
- H) DI DARE ATTO che il Responsabile dei procedimenti inerenti e conseguenti l'adozione del presente deliberato, anche ai sensi e per gli effetti della legge n. 241/1990 e successive integrazioni, risulta essere il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario di questo Comune il quale provvederà, tra l'altro, all'adozione e/o alla promozione dei relativi e necessari atti amministrativi.

Successivamente,

in considerazione dell'urgenza rappresentata dalla necessità di adottare, quanto prima, gli atti amministrativi inerenti e conseguenti l'approvazione del provvedimento in oggetto, anche al fine di evitare possibili e certamente non auspicabili soluzioni di continuità nel corretto svolgersi dell'attività amministrativa e contabile-finanziaria dell'ente,

SI PROPONE

di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

=====

PARERI DI CUI ALL'ARTICOLO 49 DEL D.GLS.18/08/2000 N. 267 (T.U.)

Per quanto concerne la regolarità tecnica  
esprime

Parere: FAVOREVOLE

Data 25-09-20 Il responsabile del servizio

=====

IL RESPONSABILE Per quanto concerne la regolarità contabile di  
e/copertura finanziaria,

esprime parere: FAVOREVOLE

RAGIONERIA

Data 25-09-20 Il Responsabile del servizio

=====

Visto di conformità dell'azione amministrativa, la sottoscritta  
GIORGIO MARIAROSARIA, nella sua qualità di Segretario Comunale,

esprime parere: FAVOREVOLE

Data 25-09-20

IL SEGRETARIO  
F.to GIORGIO MARIAROSARIA

=====

**DELIBERA N.11**

**Seduta del 30-09-20**

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto:

**IL PRESIDENTE**  
f.to BASCIONI IVANO

**IL SEGRETARIO**  
f.to GIORGIO MARIAROSARIA

-----  
E' copia conforme all'originale. li, 27-10-20

**IL SEGRETARIO**  
GIORGIO MARIAROSARIA

-----  
**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 27-10-20, ai sensi dell'articolo 124, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 (T.U.).

IL SEGRETARIO  
f.to GIORGIO

MARIAROSARIA

-----  
**ATTESTATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE**

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune dal 27-10-20 al 11-11-20, come prescritto dall'articolo 124, comma 1, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 (T.U.), senza reclami.  
li, 12-11-20

IL SEGRETARIO  
f.to GIORGIO

MARIAROSARIA

-----  
**ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione, è divenuta esecutiva il 30-09-20  
[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione nel sito web (art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 (T.U.);  
[] perchè dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 (T.U.).  
[] per conferma dell'atto da parte del Consiglio Comunale con deliberazione n. in data ( art. 127, comma 2, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 (T.U.).

IL SEGRETARIO  
f.to GIORGIO MARIAROSARIA